

PROJECTS STP S.R.L.
VIA E. FERMI 70
38123 TRENTO
P.IVA 02597550223
projects_stp@pec.it
info@studiosandri.eu
www.studiosandri.eu



PIANO ATTUATIVO ZONA C5-C "VIALE VERONA"

PP.ED. 5738/1, PP.ED. 5738/3 E P.F. 3145 C.C. TRENTO

Provincia di:

TRENTO

Comune di:

TRENTO

Committente:

STRUTTURE S.R.L.



Disegno n. :

Z:\Lavori\312_24 - PETRI - AREA
VIALE VERONA\1 - MODELLI
DIGITAL\0 - REVIT\GENERALE\VIALE
VERONA_GENERALE_GIUGNO 2025 -
MODIFICA ROTATORIA.rvt

Data:

GIUGNO 2025

Modifiche:

26/06/2025 08:58:47

Scala:

Tavola n.

RELAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

R03

RELAZIONE TECNICA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(ex art. 10.2 D.M. 14.06.1989 nr. 236) INERENTE I PROVVEDIMENTI TECNICI ADOTTATI PER
GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'ADATTABILITA' E LA VISIBILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI AI
FINI DEL SUPERAMENTO E DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Note introduttive

(da: prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Art. 1. Campo di applicazione

1. Agli edifici privati di nuova costruzione, residenziale e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2. agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3. alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4. agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Art. 2. Definizioni

- A) Per barriere architettoniche si intendono:
- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta od impedita in forma permanente o temporanea.;
 - b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura



utilizzo di parti, attrezzature o componenti;

- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.

- d) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibili di autonomo godimento.
- e) Per edificio si intende unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse fra loro.
- f) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
- g) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se scoperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione ed ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli



spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

- l) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Accessibilità

Nel caso specifico, per quanto riguarda gli spazi esterni dell'edificio in progetto detto requisito si considera soddisfatto poiché il percorso previsto è agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. Dalla strada, tramite un percorso che non prevede pendenze, si accede facilmente all'ingresso principale che permette di accedere ai piani. (art. 3.2 lett. a).

Visitabilità – Residenza

(art. 5. criteri di progettazione per la visibilità – punto 5.1)

Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art.3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.

A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti [4.1.1](#), [4.1.6](#), [4.1.9](#), [4.2](#) e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.

E' comunque garantita l'adattabilità dell'intero alloggio.

Sono inoltre rispettate le prescrizioni di cui ai punti 4.1.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, (come di seguito riportato):



PORTE:

Sono conformi al disposto del punto 4.1.1 del D.M. 236/89 ed a quanto specificato al punto 8.1.1 del suddetto decreto. La porta d'ingresso esterna è larga più di cm 90 tutte le altre di cm 80, le eventuali battute sono inferiori ai 2,5 cm.

PAVIMENTI:

Tutti i pavimenti interni sono orizzontali, complanari fra di loro, senza battuta alle porte o comunque con battute di altezza inferiore ai 2,5 cm, come previsto dagli articoli 4.1.2 e 8.1.2. INFISSI ESTERNI: Le finestre e porte finestre sono in legno-alluminio, dotate di congegno di manovra rispondenti alle comuni prescrizioni di manovrabilità e semplice utilizzazione (art. 4.1.3 e 8.1.3). Le maniglie saranno collocate ad un'altezza compresa fra cm 100 e 130.

ARREDI FISSI:

I locali saranno organizzati in modo da consentire una disposizione ottimale degli arredi, rispondente alle migliori condizioni di utilizzabilità (art. 4.1.4 e 8.1.4).

TERMINALI DEGLI IMPIANTI

Tutti i comandi delle apparecchiature elettroniche, i quadri generali, le valvole ed i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento, i campanelli, i pulsanti di comando ed i citofoni saranno collocati in posizione agevole e facilmente individuabile, ad un'altezza compresa fra i 40 ed i 100 cm. (art. 4.1.5 e 8.1.5.).

SERVIZI IGIENICI:

Sono conformi al disposto del punto 4.1.6 del D.M. 236/89 e del relativo punto 8.1.6; è consentito il raggiungimento di una tazza w.c., di un lavabo da parte di una persona su sedia a rotelle. Saranno rispettati gli spazi di utilizzo, le altezze e le varie distanze previste dai suddetti articoli.



BALCONI:

La soglia interposta tra il balcone o terrazza ed i locali interni sarà inferiore ai 2,5 cm, tale da non conferire ostacolo al transito di una persona su sedia a rotelle. I parapetti avranno un'altezza minima di cm 100 e dovranno essere inattraversabili da una sfera di cm 10 di diametro (art. 4.1.8. e 8.1.8.).

PERCORSI ORIZZONTALI:

Rispondono alle prescrizioni dei punti 4.1.9. e 8.1.9. del suddetto D.M. gli spazi che collegano l'ingresso, soggiorno e servizio igienico non prestano variazioni di livello, hanno larghezza minima di m 1.00.

SPAZI ESTERNI:

Gli spazi esterni di collegamento alla pubblica via consentono l'agevole utilizzabilità diretta dei parcheggi; il percorso è privo di ostacoli è sufficientemente largo per la rotazione di sedie a rotelle; la griglia di raccolta acque ha maglie inferiori a cm 2 x2.

VIABILITA' PUBBLICA E PERCORSI CICLABILI/PEDONALI

Gli spazi destinati alla viabilità pubblica sia carrabile che pedonale/ciclabile presentano un andamento con pendenze inferiori all'8% e pavimentazioni omogenee e continue al fine di agevolare la loro percorrenza anche a persone con disabilità. In prossimità degli attraversamenti pedonali verrà installata adeguata segnaletica orizzontale a supporto delle persone non vedenti.



Legge 09.01.1989 nr. 13 e s.m.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO:

20 gennaio 1989 nr. 413 (B.U. 21.02.1989- nr. 8) Testo coordinato delle disposizioni contenute nella Legge Provinciale 27 luglio 1981 nr. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

L.P. 07.01.1991 NR. 1

*In relazione alla richiesta per il "PIANO ATTUATIVO – ZONA C5-C "VIALE VERONA",
SULLE PP.ED 5738/1, 5738/3 E P.F. 3145 C.C. TRENTO*

il tecnico dichiara:

Si ritiene valido il principio di accessibilità in quanto, l'edificio e le singole unità immobiliari sono raggiungibili agevolmente e in condizioni di adeguata sicurezza per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Si ritiene valido il principio di visitabilità in quanto, le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, in un tempo successivo avranno la possibilità di accedere agli spazi di relazione, ad un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni.

Si ritiene valido il principio di adattabilità con la rimozione del bidet, l'installazione di doccia a filo pavimento, l'installazione di sedile a ribalta ed eventuali sostegni orizzontali.

Trento, giugno 2025

Geom. Umberto Sandri

Ing. Federico Dallago